

Il Tribunale di Monza, Prima sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri

Leopoldo Litta Modignani.....Presidente  
 Maria Gabriella Mariconda.....Giudice Rel.  
 Caterina Giovanetti.....Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 dicembre 2014, osserva quanto segue:

La [REDACTED] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice ha rigettato il ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. con il quale la reclamante aveva chiesto ordinarsi al [REDACTED] al Banco di Napoli e alla Banca di Sicilia di "provvedere all'immediata revoca della segnalazione di Campisa S.r.l. ovvero delle esposizioni della stessa quali sofferenze presso la Centrale dei Rischi di Banca di Italia con l'adozione di tutti i provvedimenti e le attività a ciò necessarie ivi compreso la riqualificazione delle esposizioni della esponente Campisa in conformità alla comunicazione di Banca di Italia del 7.2.2014 quale incagliate".

Le considerazioni svolte in sede di reclamo da [REDACTED] ricalcano sostanzialmente quelle già proposte in prima istanza e al di là della loro apparente complessità si possono sinteticamente riassumere nell'asserita illegittimità della condotta tenuta dagli istituti di credito i quali, nonostante l'avvenuta ammissione alla procedura di concordato preventivo, hanno segnalato presso la Centrale dei Rischi il nominativo di [REDACTED] come a sofferenza anziché ad incaglio con ciò violando le disposizioni dettate proprio dalla Banca d'Italia.

Com'è noto, il "Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari", vale a dire la "Centrale dei Rischi" è stato istituito con una delibera del CICR del 16 maggio 1962 e i compiti relativi sono stati attribuiti alla Banca d'Italia. A tale sistema ha attualmente riguardo il TUB con gli artt. 51, 53, 67 e 137. Tale ultima norma prevede addirittura una responsabilità penale a carico di chi, per ottenere un affidamento da parte di una banca, fornisca false informazioni sulle proprie condizioni economiche.

Come si è esattamente sostenuto in dottrina e in giurisprudenza, il sistema centralizzato dei rischi, trova contemporaneamente la sua giustificazione e il suo limite nelle stesse norme costituzionali. Infatti, da un lato non vi è dubbio che dall'art. 47 della Cost. discenda l'esistenza di un interesse di natura pubblicistica al controllo e alla solidità del sistema economico; dalla parte opposta si deve, però, riconoscere che la segnalazione illegittima e non giustificata rischierebbe di compromettere, a volte in maniera irreversibile, l'identità individuale e la libertà d'iniziativa economica.

La Centrale dei Rischi è inoltre regolata, oltre che dalla delibera del CICR del 29 marzo 1994 (assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b, 67, comma 1, lett. b e 107, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), anche dalla circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (e successivi aggiornamenti, oggi giunti al quattordicesimo) della Banca d'Italia "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi".

Non vi è dubbio, altresì, che la Centrale Rischi adempia ad una duplice funzione, poiché, in primo luogo, agevola l'esercizio dei compiti di controllo e vigilanza da parte della Banca di Italia, e dall'altro fornisce agli intermediari « un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito. L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio » [così Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari

creditizi (nt. 5), cap. I, sez. 1, § 2]. Grazie alla Centrale Rischi le banche sono in grado di controllare periodicamente l'esposizione dei propri clienti, nei confronti del sistema creditizio.

Le Istruzioni della Banca d'Italia specificano quali rischi devono essere segnalati alla Centrale suddividendoli in diverse categorie di censimento. Le banche hanno infatti l'obbligo di segnalare alla Centrale le posizioni assunte nei confronti dei propri clienti qualora di importo superiore a una certa soglia, nonché le posizioni di "sofferenza". Ed è sulla determinazione e specificazione del concetto di "sofferenza" che si è sempre discusso soprattutto, per le gravi conseguenze che l'indicazione a sofferenza comporta per il soggetto segnalato che successivamente riuscirà ad ottenere accesso al credito con oggettiva difficoltà.


In linea generale può evidenziarsi che la segnalazione a sofferenza presuppone che il debitore in situazione di sostanziale insolvenza, ancorché non giudizialmente accertata, mentre l'incaglio coincide con una temporanea situazione di obiettiva difficoltà suscettibile di essere rimossa in un congruo periodo di tempo.

Non vi è dubbio, inoltre, che il presupposto per la segnalazione deve necessariamente essere una condizione di difficoltà economica di gravità minore rispetto allo stato di insolvenza fallimentare: in caso contrario, le segnalazioni correrebbero il pericolo di essere sempre tardive in tal modo violando la ratio ad esse sottese che è quello di far conoscere tempestivamente alle banche le difficoltà finanziarie di un determinato soggetto, proprio per evitare che altri intermediari finanziari facciano credito a chi non potrà onorare i propri debiti. Si ritiene, pertanto, e a giudizio del Tribunale giustamente, che il concetto di "sofferenza" debba essere ricondotto ad una situazione di difficoltà economica meno grave rispetto all'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: tale, però, da rivelare una difficoltà economica che possa in ogni modo giustificare l'allarmismo cui la segnalazione dà luogo. Deve trattarsi, dunque, di una condizione di incapacità finanziaria oggettivamente sussistente, che non appaia meramente temporanea (giustificante quest'ultima la segnalazione ad incaglio) sebbene non necessariamente irreversibile.

Le Istruzioni della Banca d'Italia dispongono che deve essere segnalata come sofferenza «... l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese». L'art. 1.5 del Capitolo II, Sezione II delle Istruzioni prosegue precisando che «l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza».

Viceversa, la segnalazione non è più dovuta quando si verifica una «delle seguenti circostanze:

-viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;

-2- 

- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- i competenti organi aziendali, con specifica delibera hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero;
- il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.);
- il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 L.F.) »

L'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce, infine, che


*«Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse».*

Molto importante ai fini che qui interessano è anche l'art. 1.4 sempre del capitolo II, sezione II che relativamente ai finanziamenti concessi in favore di procedure concorsuali, precisa che *«nella categoria di censimento finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari devono essere segnalati i crediti, assistiti da una specifica causa di prelazione, concessi a organi di procedura concorsuale. Tale evidenza consente di distinguere questi affidamenti da quelli in essere antecedentemente all'instaurarsi della procedura, i quali devono figurare tra le sofferenze»* con ciò solo precisando che la mera ammissione alla procedura di concordato non fa venir meno le segnalazioni a sofferenza legittimamente in precedenza effettuate.

La circolare in esame deve essere poi coordinata con la Comunicazione del 7 febbraio 2014 sempre della Banca di Italia con cui l'ente di vigilanza ha fatto il punto della situazione relativamente ai riflessi derivanti dalla ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo sulla classificazione per qualità del relativo credito ad opera dei soggetti sottoposti, appunto, alla vigilanza di Banca d'Italia e ciò in relazione sia ai bilanci, sia, per quanto qui interessa, alle segnalazioni alla Centrale Rischi. Nello specifico viene evidenziato come, essendo il presupposto dell'ammissione del concordato il solo stato di crisi ed avendo tale procedura sempre più spesso l'obiettivo del risanamento del debitore che vi accede, le suddette segnalazioni e, in particolare, quelle alla Centrale Rischi dovranno tendenzialmente escludere la classificazione a sofferenza del relativo credito. Tale affermazione viene espressamente riferita alle ipotesi del c.d. concordato "in bianco" - disciplinato dall'art. 161, VI comma, l.f. - e del concordato con continuità aziendale - regolato dall'art. 186 bis l.f. - in ragione, rispettivamente, dei profili di incertezza che connotano la prima ipotesi e della prosecuzione dell'attività d'impresa nella seconda, la quale potrebbe risultare danneggiata dalla presenza di segnalazioni a sofferenza. In tali ipotesi il credito dovrà essere segnalato "ad incaglio".

Nella stessa comunicazione, però, è precisato con riferimento ai concordati preventivi in bianco, che *la rilevazione riferita alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo in bianco e sino a quando non sia nota l'evoluzione dell'istanza, la complessiva esposizione del debitore va classificata nell'ambito degli incagli, valorizzando opportunamente la variabile "stato del rapporto", salvo che:*

3-



a) non ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze;

b) l'esposizione sia già classificata in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Relativamente ai concordati con continuità aziendale, quale quello di [REDACTED] la comunicazione in esame dispone che in analogia con il trattamento proposto per il concordato in bianco, anche nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale le esposizioni vanno segnalate come incagliate, salvo che non sussistano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare le esposizioni in sofferenza.


Inoltre, anche in tale fattispecie vale il criterio in base al quale le esposizioni verso soggetti già a sofferenza al momento della presentazione della domanda devono mantenere tale classificazione, nonché l'esigenza che le valutazioni di bilancio riflettano la tipicità di tali esposizioni e le concrete possibilità di buon esito del concordato e che in bilancio sia fornita un'informativa adeguata alle dimensioni e all'evoluzione delle esposizioni in esame.

Orbene la mera lettura delle disposizioni dettate dalla Banca di Italia per regolamentare la segnalazione alla Centrale Rischio da parte degli operatori sottoposti a vigilanza della stessa, evidenzia la piena legittimità dell'operato degli istituti di credito reclamati, i quali al pari di tutti i soggetti sottoposti a vigilanza della Banca di Italia e in conformità a quanto previsto nella comunicazione del 7 febbraio 2014, sono autorizzati, ed anzi obbligati, a segnalare il nominativo a sofferenza anche dopo l'ammissione alla procedura di concordato preventivo laddove ricorrano "elementi obiettivi nuovi" che portino a classificare il debitore in tale categoria.

IL  
L  
Nel caso di specie come emerge dall'analisi del doc. 1 parte reclamata e come sottolineato dal Giudice nel provvedimento impugnato, la prima segnalazione del nominativo di [REDACTED] presso la Centrale rischi come "sofferenza" risale al dicembre 2013 (cfr. doc. 1 Banca Cooperativa di Carate Brianza) vale a dire in epoca di gran lunga precedente il decreto di omologazione del concordato preventivo intervenuto solo nel luglio 2014 e immediatamente dopo che la società debitrice aveva depositato (nel novembre 2013) l'integrazione della domanda di concordato preventivo. In tale atto era ben evidenziata "la sussistenza di uno stato di crisi della società ricorrente che giustifica il ricorso alla procedura concorsuale nell'obiettivo di massimizzare i vantaggi per il ceto creditorio..." confermata e ribadita dal Tribunale nel decreto di apertura della procedura in data 12 febbraio 2014 nel quale evidenziava che [REDACTED] versava di "una situazione di crisi se non di insolvenza..." insolvenza confermata poi nel provvedimento di omologazione del concordato.

A fronte di una siffatta situazione deve ritenersi assolutamente legittima la segnalazione a sofferenza fatta dagli istituti di credito resistenti, i quali alla luce del contenuto effettivo della proposta concordataria così come emersa dall'integrazione della domanda di concordato depositata nel novembre 2013 e che costituisce sicuramente "il fatto nuovo" che legittima gli operatori nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze, hanno ritenuto che lo stato di crisi in cui versava Campisa S.r.l. riconosciuto da lei stessa, dal Tribunale fallimentare e comprovata dal contenuto del

+



piano che prevedeva il pagamento dei crediti chirografari in una percentuale molto ridotta (poco più del 30%) e in un lungo lasso di tempo (entro il 2016) ne imponesse la segnalazione a sofferenza, doverosamente effettuata da [redacted] dal [redacted] e da [redacted] solo, rispettivamente, nel marzo e nell'aprile 2014, vale a dire dopo aver preso coscienza, avendolo ammesso la stessa [redacted] dello stato di insolvenza in cui questa versava e ben prima che il Tribunale pronunciasse il decreto di omologa del concordato.

Conseguentemente la ricostruzione temporale delle segnalazioni evidenzia che la prima di esse risale addirittura al dicembre 2013 e le altre sono tutte precedenti l'omologa del concordato e giustificate dalla circostanza che la società debitrice nella istanza di integrazione ha sostanzialmente ammesso di attraversare un periodo non di mera crisi di liquidità (come tale giustificante la segnalazione ad incaglio) ma di vera e propria insolvenza (come tale necessitante della segnalazione a sofferenza) ulteriormente dimostrata dalle condizioni del concordato a causa delle quali le banche hanno visto ridurre di circa il 70% il proprio credito, con la prospettiva di ricevere il restante 30,58% in oltre tre anni, il tutto con un provvedimento di omologa nel quale il Tribunale ha confermato lo stato di insolvenza in cui versa la società reclamante arrivando ad affermare che *non vi è dubbio che la società sia in crisi da tempo e sia in stato di insolvenza cosicché solo il concordato proposto ai creditori è idoneo ad evitare il fallimento risolvendo la situazione di crisi*, risoluzione che ovviamente ci si augura possa verificarsi.

La segnalazione a sofferenza, pertanto, non solo integrava un atto legittimo degli istituti di credito reclamati, ma rispondeva ad un preciso loro dovere la cui violazione li avrebbe esposti al rischio di sanzioni da parte dell'organo di vigilanza.

Il Collegio, pertanto, rigetta il reclamo confermando integralmente il provvedimento in data 21 ottobre 2014.

A norma del combinato disposto di cui agli artt. 669 terdecies e 91 cod.proc.civ. [redacted] soccombente è condannata a rifondere agli istituti di credito reclamati le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 669 terdecies cod. proc. civ.

- Rigetta il reclamo, confermando il provvedimento in data 21 ottobre 2014;
- Condanna la [redacted] a rifondere alla [redacted] al [redacted]za, a [redacted]

[redacted] le spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre Iva, Cpoa e spese generali in favore di ogni istituto di credito reclamato.

Così deciso in Monza, il 18 dicembre 2014.

Il Giudice Rel.

Il Presidente

